

Tremonti Ambientale, importanti novità per l'utilizzo della detassazione

Avv. Simone Magnani e Dr.ssa Natalia Magnani

Per questa agevolazione fiscale a favore delle imprese si dovevano affrontare ancora due problematiche: una di tipo procedurale relativa alle modalità fiscali di recupero dell'agevolazione, l'altra in merito alla sua cumulabilità con le tariffe incentivanti del 3° e 4° conto energia fotovoltaico. Vediamo a che punto siamo oggi.



Condividi

L'interesse e l'attenzione delle imprese per l'agevolazione ex. Art. 6, c. 13, L. 388/00, cosiddetta Tremonti Ambientale, in vigore dal 2001, si è sviluppato relativamente di recente e, paradossalmente, ancor più dopo la sua abrogazione avvenuta con il decreto crescita n. 83 del 2012.

L'utilizzo dell'agevolazione, sin dalla sua origine, è stato ostacolato da numerose incertezze dovute alla mancanza di un regolamento attuativo e alla ulteriore confusione ingenerata da alcuni provvedimenti amministrativi dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò anche e soprattutto per quanto riguarda gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e, segnatamente, gli impianti fotovoltaici.

Se ormai sono state chiarite questioni fondamentali come l'ammissibilità alle agevolazioni delle società di scopo, il

calcolo del costo agevolabile, la possibilità di assolvere, a posteriori, gli adempimenti previsti dalla legge (approvazione del bilancio d'esercizio interessato dall'investimento e comunicazione al MISE degli investimenti realizzati)permanevano, fino ad oggi, due principali problematiche:

- la prima di tipo procedurale, relativa alle modalità fiscali di recupero dell'agevolazione;
- la seconda, ben più importante, relativa alla cumulabilità della Tremonti Ambientale con la tariffa incentivante prevista dal cosiddetto conto energia in particolare nelle sue edizioni terza e quarta.

Aspetti procedurali

Per quanto riguarda l'aspetto procedurale, lo schema seguito dall'Agenzia delle Entrate, ribadito da ultimo con risoluzione 58/E del 20/07/2016, era quello di consentire l'esposizione della detassazione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi 4 dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 ovvero, decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione a favore di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, recuperare l'agevolazione presentando un'istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

A sanare la disparità tra il periodo concesso al contribuente per emendare le dichiarazioni dei redditi a proprio favore rispetto a quello concesso all'Agenzia delle Entrate per effettuare le proprie attività di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo al periodo d'imposta considerato), è finalmente intervenuto il recente d.l. 22/10/2016 n. 193, collegato fiscale alla Legge di bilancio 2017, art. 5, c. 1 l. a), che ha previsto la possibilità di integrare a favore le dichiarazioni dei redditi per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare entro i medesimi termini stabiliti per l'accertamento, ossia, entro i successivi 5 anni.

In tal modo il credito d'imposta emergente potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Cumulabilità della Tremonti Ambientale con il Conto Energia

Nella citata risoluzione, inoltre, l'Agenzia delle Entrate si è dichiarata incompetente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di

cui al c.d. "conto energia", rinviando la questione al GSE e, in ultima istanza, al MiSE cui i decreti che lo regolano fanno capo.

Come noto, l'art. 19 del d.m. 05/07/12 (c.d. V° conto energia), è intervenuto a confermare esplicitamente la cumulabilità delle tariffe incentivanti previste dal DM 19/02/2007 con le agevolazioni in oggetto, ancorché nel limite del 20% del costo dell'investimento.

Di contro, il MiSE non si è mai pronunciato con esplicito riferimento al III e IV conto energia se non in via ufficiosa, con comunicazioni prive di valore giuridico ed efficacia erga omnes, a titolo di "mero contributo interpretativo" e facendo salve le "autonome valutazioni" degli interessati.

Le considerazioni del Ministero, che peraltro contrastano con gli orientamenti dallo stesso in precedenza espressi, non paiono convincenti e sufficientemente fondate.

In particolare, l'analisi giuridica dell'art. 19 del d.m. 05/07/12 e la lettura sistemica dei decreti del conto energia succedutisi nel tempo, nonché le procedure previste dalla normativa per la comunicazione degli investimenti ambientali realizzati, consentono, a parere di chi scrive, di pronunciarsi a favore della compatibilità delle agevolazioni.

Inoltre, recenti pronunciamenti della giurisprudenza tributaria hanno stabilito che il decreto citato, "anziché fare chiarezza, ha ingenerato ulteriori dubbi", e che il "cumulo della tariffa incentivante del Conto Energia con la detassazione ambientale è legittimo per gli investimenti completati entro la data del 26/06/2012."

Ad oggi, quindi, per gli impianti fotovoltaici realizzati entro il 2011, si presenta l'interessante opportunità di poter recuperare l'agevolazione, espletati gli adempimenti di legge, con una semplice dichiarazione integrativa a favore relativa a tale anno, da presentarsi entro il 31 dicembre prossimo, nella quale fare emergere il credito maturato, pari alle imposte pagate e non dovute in virtù dell'agevolazione, ovvero, una eventuale perdita fiscale riportabile secondo le regole del TUIR, fatta salva la possibilità di presentare istanza di rimborso nei termini di cui all'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Le medesime procedure potranno essere utilizzate per gli investimenti realizzati nell'anno 2012.